

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO INCONTRO PER INSERIMENTI DI UTENTI DELLA UFC SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOLESCENZA DI PISTOIA, PRATO E EMPOLI PRESSO LA STRUTTURA VILLA LEOPOLDINA

Tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dr.ssa Rita Bonciani, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Dipartimento del Decentramento

e

La Società Cooperativa Sociale Gruppo Incontro di seguito denominata "Cooperativa." con sede legale in Pistoia, Via San Biagio in Cascheri,114, P.I. 01576110470 indirizzo PEC: gruppoincontro@pec.confcooperative.it nella persona di Fabiano Pesticcio, in qualità di Legale Rappresentante domiciliato per la carica presso la sede della Cooperativa.

Il medesimo dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;

RICHIAMATI

- Il D.LGS. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
- l'art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/99 e s.m. i.; ove si prevede che "la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8-ter, all'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies..."
- la L.R. n. 51 del 05/08/ 2009 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 "Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)";
- il DPCM 12/ 01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del D.LGS 502/92, in particolare l'art. 25 e l'art. 32 "Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo";
- la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12-01-2017;
- Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 24 Gennaio 2013;
- l'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali e le Comunità montane sul documento concernente "Strutture residenziali psichiatriche n. 13/054/CR7A/C7 rep. Atti 116/LU del 17-01-2013;
- l'Accordo della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e le Comunità montane sul documento recante "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza" Rep. Atti n. 138 LU del 13-11-2014;

- l'Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali ai sensi del D.LGS 281/97 art 9 co 2 lett. c) recante "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni ". Rep. Atti n. 172 del 14-12- 2017 CV;
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del D.LGS 281/97 art. 4, sul documento recante "Linee d'indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi in area pediatrico - adolescenziale" integrato dal documento "Rete dell'emergenza - urgenza pediatrica" Rep. Atti n. 248 del 21-12-2017;
- l'Intesa, ai sensi dell'art. 8 L. 131/03 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e adolescenza" Rep. Atti n. 70 LU del 25 luglio 2019;
- la DGRT n. 1063 del 09/11/2015 "Linee di indirizzo per la qualificazione della risposta all'emergenza-urgenza psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza e dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali";
- la DGRT 1127 del 09/12/2014 su parametri strutturali e organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche;
- la Legge n. 208-15 (Legge di stabilità anno 2016) e la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 31/E del 15/07/2016 dove si illustra l'introduzione da parte di detta Legge di una nuova aliquota IVA ridotta nella misura del 5 per cento, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi;
- la legge regionale n. 40/05 che all'art. 17 ("Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale") comma 1 sancisce che i rapporti con le Associazioni di Volontariato le cui attività concorrono con le finalità del SSR, siano regolati da apposite convenzioni;
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo "GDPR";
- l'art. 28, primo paragrafo del Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- l'art. 32 primo paragrafo del detto Regolamento europeo che sancisce: "il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio";
- l'Avviso di Manifestazione d'interesse approvato con delibera del Direttore Generale n. 60 del 24/01/2020 per la sottoscrizione di accordo contrattuale per n. 10 posti in struttura residenziale psichiatrica per minori a media intensità terapeutico riabilitativa per l'ambito territoriale di Pistoia e Prato;
- il Verbale del 18/03/2020 della Commissione appositamente istituita, dove si attesta che la Società Cooperativa Sociale Gruppo Incontro è idonea alla sottoscrizione di un accordo contrattuale con l'Azienda USL Toscana Centro per n. 10 posti presso la struttura residenziale psichiatrica per minori a bassa intensità terapeutico riabilitativa Villa Leopoldina;

PREMESSO CHE

- la struttura Villa Leopoldina è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal SUAP di Pistoia in data 8/1/2019 Prot. 2714, nonché del Decreto di Accreditamento Istituzionale rilasciato dalla Regione Toscana in data 06/02/2020 n.1550;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione dei trattamenti residenziali presso la struttura psichiatrica per minori a media intensità terapeutico riabilitativa denominata “Villa Leopoldina”, ubicata a Pistoia, via San Biagio in Cascheri, 114 con un modulo di 10 posti letto.

L’attività è erogata a favore di iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito territoriale di Pistoia, Prato ed Empoli.

Nel caso di posti vacanti, la Struttura potrà ospitare utenti provenienti dall’ambito territoriale dell’intera Azienda USL Toscana Centro.

ART 2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E DOTAZIONE DI PERSONALE

Ai sensi del GPRG 79R del 17/11/2016 la Cooperativa è inquadrata come struttura residenziale terapeutica riabilitativa per minori A2

Per tutti i n. 10 posti letto oggetto del presente accordo, la Cooperativa assicura l’erogazione delle prestazioni secondo i requisiti indicati nell’art. 4 dell’Avviso di Manifestazione d’Interesse di cui alla Delibera del Direttore Generale n.60 del 24-01-2020 di seguito riportati:

- Medico specialista in neuropsichiatria infantile n. 15 ore settimanali
- Infermiere n. 21 h settimanali - n. 3 ore al giorno garantirà la somministrazione dei farmaci;
- O.S.S. n. 170 ore settimanali con presenza nelle 24 ore;
- Coordinatore (educatore) n. 30 ore settimanali;
- Educatore professionale complessive n. 252 ore settimanali di cui n. 1 Educatore sulle 24 ore per n. 7 giorni la settimana e n. 1 educatore dalle ore 7,00 alle ore 19,00 per n. 7 giorni settimana;
- Psicologo psicoterapeuta n. 20 ore settimanali
- Direttore sanitario n. 12 ore settimanali

La Cooperativa assicura le seguenti attività:

- trattamento residenziale;
- psicoterapia di gruppo e individuale;
- colloqui con la famiglia;
- analisi dinamiche di gruppo;
- *skills training groups*;
- psicodiagnostica;
- monitoraggio terapia farmacologica.

Oltre al percorso terapeutico devono essere garantite attività educative come: cura dell’ambiente di vita, acquisizione di abilità di vita indipendente, attività sportive, laboratori artigianali, partecipazione a eventi sul territorio, laboratori di orto-giardinaggio e cucina, stage formativi professionali, tutoraggio nell’alternanza scuola lavoro.

L’Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Cooperativa per l’attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati.

ART. 3 – TARIFFE - TETTO DI SPESA

L’accesso del paziente alla Struttura nonché l’erogazione delle prestazioni terapeutiche saranno condizionate dalla disponibilità delle relative risorse economiche necessarie all’attivazione di detti interventi, in relazione al budget complessivo del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda USL Toscana Centro.

La retta giornaliera è pari ad Euro 249,00 + 12,45 (IVA 5%) = Euro 261,45 per n. 10 utenti per 365 giorni, comprensiva di tutti i costi relativi all'assistenza prestata.

La retta sarà corrisposta per i giorni di effettiva presenza.

La Cooperativa concorda che non vanterà nessun credito eccedente rispetto ai valori di riferimento di cui sopra.

L'utilizzo dei posti letto previsti nel presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti residenziali è pertinenza dell'Azienda la quale valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti letto. L'Azienda è tenuta, di conseguenza, solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.

Nel PTRI possono essere previste, soprattutto nel periodo precedente le dimissioni, periodi limitati di permanenza al proprio domicilio che fanno parte degli obiettivi di trattamento, in cui vi è un impegno di attività educativa e terapeutica da parte della Struttura (progettazione dell'attività da svolgere all'esterno della comunità, accompagnamento, monitoraggio, verifica). Tali periodi di attività svolti al di fuori della sede, pianificati insieme al Servizio inviante dell'Azienda, sono da considerarsi parte integrante dell'attività terapeutica.

Allo stesso modo devono essere considerate le attività che la Cooperativa svolge in caso di ricovero ospedaliero del minore ospite. La Cooperativa si impegna ad applicare agli operatori le retribuzioni che siano equivalenti o migliorative del CCNL del settore con riferimento ai contratti collettivi di categoria in vigore nel tempo e nel luogo ove si svolge il servizio.

ART 4 - MODALITÀ DI ACCESSO E DIMISSIONE

Come previsto dall'art. 1 comma 2 del presente accordo, i posti previsti sono riservati ai cittadini residenti nel territorio dell'Azienda, in particolare agli utenti dell'Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Infanzia e Adolescenza ambito di Pistoia, Prato e Empoli. I posti eventualmente rimasti liberi potranno essere messi a disposizione di utenti delle Unità Funzionali di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza degli altri territori dell'Azienda.

La struttura ospita sino ad un massimo di 10 minori d'entrambi i sessi, d'età compresa tra 10 e 18 anni. Nell'ambito della struttura possono essere individuati moduli in relazione all'età, tenendo presente le seguenti fasce: 10-14 anni (bambini-preadolescenti) e 14-18 (adolescenti).

L'inserimento nella struttura residenziale avviene esclusivamente a cura del neuropsichiatra infantile della Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza, nell'ambito della presa in carico e del Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI) globale, previa compilazione del modulo dipartimentale inviato al Direttore Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell'Azienda USL Toscana Centro o suo delegato. Questi stabilisce i tempi dell'accesso alla Struttura sulla base di criteri di priorità definiti in un protocollo interno all'Area Dipartimentale Salute Mentale Infanzia Adolescenza. Il Direttore dell'Area Salute Mentale Infanzia Adolescenza o suo delegato definisce il progetto d'inserimento d'accordo con la Struttura.

I criteri di eleggibilità al trattamento residenziale di media intensità, le modalità d'accesso e di dimissione degli utenti sono ulteriormente specificate in istruzioni operative da concordare tra il Direttore Esecutivo del Contratto per gli aspetti sanitari ed i professionisti operanti presso la Struttura.

Nel caso di utenti di età superiore ai 17 anni, il progetto viene comunicato al Direttore dell'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti dell'ambito territoriale di residenza, allo scopo di pianificare la transizione ai servizi di Salute Mentale dedicati agli adulti.

I trattamenti residenziali sono primariamente destinati a preadolescenti e adolescenti con disturbi psicopatologici dell'Asse 1 del manuale internazionale ICD-10 che determinano compromissione funzionale grave o moderata; la disabilità intellettiva lieve (ICD-10 F70) e i disturbi dello spettro autistico (ICD-F84), in comorbilità con tali disturbi psicopatologici, di regola non costituiscono controindicazioni al trattamento residenziale.

La Cooperativa, con motivate argomentazioni, può segnalare al Direttore dell'Area Salute Mentale Infanzia, o suo delegato indicato dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze in

qualità di coordinatore del percorso, la non opportunità a proseguire la permanenza nella Struttura di un determinato utente. In questo caso il coordinatore del percorso valuterà tempestivamente la situazione e, nel caso sia verificata l'incompatibilità, individuerà entro due settimane dal giorno della segnalazione un progetto alternativo in modo da procedere alle dimissioni.

Per ogni utente dovrà essere predisposto un Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) **globale**, di cui è responsabile la Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza di provenienza, e un Progetto Terapeutico Specifico (PTS) **residenziale**, di cui è responsabile la Cooperativa, sviluppato in collaborazione col servizio inviante, in cui sono definiti gli interventi erogati nella Struttura e la durata della permanenza in essa.

Il citato PTRI globale, redatto dalla Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza di provenienza secondo l'allegato modello dipartimentale, deve contenere la diagnosi clinica codificata mediante ICD-10, il profilo neuropsicologico, il profilo adattivo, e deve essere corredato da un'accurata valutazione internistica e dalle indicazioni di eventuali allergie o intolleranze a farmaci. Inoltre, deve contenere la sottoscrizione di un "accordo/impegno di cura" con il minore, con la partecipazione della famiglia e il coinvolgimento della rete educativa/scolastica, al fine di consentire la volontarietà e l'adesione al trattamento. Il Servizio inviante segue e monitora, tramite un proprio operatore di riferimento (con funzione di *case manager*), l'andamento degli interventi.

Nel PTRI devono essere declinati gli obiettivi riabilitativi, le metodologie adottate allo scopo di realizzarli, la durata complessiva del progetto, le modalità e gli strumenti per la verifica degli esiti.

Nel PTS devono essere specificati gli interventi erogati durante la permanenza nella struttura residenziale e la loro pianificazione settimanale.

Alla scadenza del periodo indicato dal PTRI, o comunque con frequenza di norma almeno mensile, il Direttore DSM dell'Azienda o suo delegato procede alla verifica del caso e provvede:

- alla proroga del percorso riabilitativo indicandone i tempi e le successive date di verifica;
- alle dimissioni dell'utente.

La Cooperativa, in coerenza con il PTRI, può proporre ai referenti aziendali del DSM eventuali aggiornamenti o modifiche al piano individuale che dovranno comunque essere concordate. La permanenza degli utenti presso la Struttura avrà di norma una durata non superiore ai 6 mesi, eventualmente prorogabili con motivazione scritta e concordata con l'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza di riferimento. La permanenza non dovrà comunque superare i 12 mesi.

ART. 5 – MODALITÀ OPERATIVE

La Cooperativa si impegna a tenere una cartella clinica individuale per ogni paziente, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI, il PTS e la documentazione clinica e sociale. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall'esterno della rete aziendale, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati.

La Cooperativa assicura le prestazioni secondo le modalità operative di seguito descritte:

- deve essere previsto un accordo con la Centrale Operativa del 118 per la gestione delle emergenze-urgenze;
- deve essere previsto un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi per adulti nel caso di passaggio dell'utente alla maggiore età; al compimento dei 17 anni il Direttore dell'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza di residenza provvede a informare il Direttore dell'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti del progetto residenziale in corso; dopo il compimento del 18° anno l'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti, nell'ambito del progetto di transizione, partecipa alla verifica del PTRI. Il progetto rimane comunque in carico all'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza fino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie la transizione all'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti;
- devono essere previste istruzioni operative in caso di necessità di consulenza specialistica (es. medici dell'Azienda USL Toscana Centro, dell'Ospedale Pediatrico Mayer, ecc.) e di risposta alle

emergenze da attivare in riferimento alle caratteristiche dei pazienti e delle patologie. Il coordinamento del progetto terapeutico complessivo è affidato al neuropsichiatra infantile.

In caso di ricovero ospedaliero dell'utente è prevista la conservazione del posto e la Cooperativa ne darà immediata comunicazione al Direttore della Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza e - sulla base del proprio regolamento interno - assicurerà la necessaria vigilanza sul paziente anche in quella sede nonché la continuità del rapporto utente/operatore, assumendo, se del caso, una funzione sostitutiva dei familiari del minore e rispettando il dovere di informativa nei confronti della Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza.

ART. 6 - RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

L'età degli utenti prevede l'adempimento dell'obbligo scolastico, riguardante la fascia d'età compresa tra i 6 e i 16 anni ai sensi della L. 246/2006.

Devono quindi prevedersi accordi e intese con l'Ufficio Scolastico Regionale e quello Territoriale, oltre agli istituti scolastici vicini o con quelli di provenienza degli adolescenti ospiti, sia per quanto riguarda l'educazione "in presenza" che per l'educazione "a distanza", nonché per la predisposizione di progetti di alternanza scuola-lavoro.

L'età degli utenti prevede inoltre l'obbligo formativo ovvero il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni: pertanto devono essere previsti accordi o protocolli d'intesa con i Centri per l'impiego e con l'Agenzia Regionale per il Lavoro (ARTI)

ART. 7 - ELENCO DEL PERSONALE

La Cooperativa, al momento della stipula del presente contratto, consegnerà all'Azienda l'elenco e la qualifica del personale operante al suo interno; di ciascun operatore dovrà essere inviato il curriculum, da cui si evincano chiaramente i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale di pertinenza, il Codice Fiscale, nonché l'indicazione circa il rapporto di lavoro, subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Eventuali modifiche saranno comunicate all'Azienda tempestivamente.

ART. 8 - INCOMPATIBILITÀ

La Cooperativa si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale operante presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla L. 412/91 art. 4 comma 7, s.m.i. e L. 662/96 art. 1 commi 5 e 19, s.m.i.

Della verifica sopra indicata, la Cooperativa provvede a dare comunicazione a mezzo posta PEC alla competente Struttura Organizzativa dell'Azienda con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. entro il 31 Gennaio di ogni anno di vigenza del presente accordo.

L'Azienda può richiedere alla Cooperativa la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente atto.

La Cooperativa si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta. È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del T.U. 165/01 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti l'attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Cooperativa.

ART 9- RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla Trasparenza D.LGS n. 33/13 e s.m.i.; sul procedimento amministrativo L. 241/90 e s.m.i., della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del R.E. 2016/679, del D.LGS 196/03 così come modificato dal D.LGS 101/2018, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente o del genitore o del tutore o di chi ne ha la patria potestà il consenso scritto al trattamento dei dati personali e particolari. È fatto divieto alla Cooperativa di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti all'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 16

Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza e prevenzione incendi, la Cooperativa garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.LGS. 81/08 e s.m.i. in particolare per quanto riguarda la gestione delle emergenze, prevenzione incendi e primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.LGS. 81/08 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico della Cooperativa che si impegna ad adeguare detta Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire durante la vigenza del presente accordo.

ART. 10 - CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l'anno.

Le verifiche sull'attività hanno il compito di accertare l'appropriatezza dell'invio del paziente alla struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.

Al termine della verifica, l'Azienda dovrà rilasciare idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché gli esiti, concedendo un termine per le controdeduzioni da parte della Cooperativa. L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Cooperativa e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza, sull'appropriatezza delle prestazioni rese. A tale scopo la Cooperativa metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta. Si conviene altresì che saranno attivati controlli anche di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART.11- MODALITÀ DI RICHIESTA DEI PAGAMENTI E DEBITO INFORMATIVO

Ai sensi di quanto previsto a norma dell'art. 6 comma 6 del decreto MEF 55/2013, così come modificato dall'art. 25 del D.LGS 66/2014 convertito in L. 89/2014, la Cooperativa provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema D'Interscambio (SDI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al Codice Univoco Identificativo dell'Azienda che è UFL7WY. Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni del Codice Univoco.

La Cooperativa si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda in tal senso.

La Cooperativa si impegna ad inviare all'ufficio aziendale preposto al controllo e alla liquidazione il riepilogo mensile dell'attività svolta su supporto cartaceo.

Tale riepilogo deve contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome ed indirizzo dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria;

- giorni di effettiva presenza e retta applicata;
- data di ingresso e data di dimissioni.

Al riepilogo mensile devono essere allegate le richieste di ammissione e dimissione dalla Struttura. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata documentazione.

La Cooperativa si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività entro il decimo giorno del mese successivo a quello dell'erogazione delle prestazioni.

La fattura dovrà essere emessa sulla base del riepilogo delle presenze mensili inviato dalla Cooperativa all'Azienda e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o suo delegato, che dovrà altresì attestare che le prestazioni sono state regolarmente inserite nell'applicativo gestionale del Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda.

La Cooperativa si impegna ad inserire nel relativo applicativo tutti i dati componenti l'RFC160, necessari alla registrazione dell'attività nonché tutti i dati di cui necessita il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda affinché venga assolto il debito informativo regionale previsto dal flusso amministrativo corrente RFC160. La Cooperativa è tenuta a comunicare al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze i dati da correggere ed integrare. L'Azienda comunicherà di volta in volta gli eventuali aggiornamenti nel contenuto dei dati sulla base degli atti regionali (aggiornamento RFC160).

Lo stesso riepilogo dovrà inoltre essere validato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale validazione dovrà essere effettuata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del riepilogo mensile. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata detta validazione, la Cooperativa potrà emettere la fattura, fatta salva la successiva validazione del riepilogo mensile e l'eventuale conguaglio da effettuarsi tassativamente nel mese successivo.

ART. 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

A condizione che la Cooperativa abbia rispettato quanto previsto dai precedenti articoli, l'Azienda provvederà, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Cooperativa, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza (tenuto conto di quanto specificato all'art.2 del presente accordo contrattuale) per la retta giornaliera di Euro 249,00 oltre I.V.A. 5%, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.LGS. n. 231/2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

In caso di ricovero ospedaliero del paziente è prevista la conservazione del posto.

Sarà sospeso il pagamento della retta giornaliera in Struttura e sarà riconosciuto il 9 % di detta retta a titolo di riconoscimento dei costi alberghieri. Nel caso si rendesse necessario fornire al paziente assistenza e vigilanza anche educativa da parte di un operatore della Cooperativa, alla stessa sarà riconosciuto il pagamento delle ore di assistenza al paziente effettuate presso la struttura di ricovero da parte di detto operatore, parametrata al profilo professionale del lavoratore nonché alla collocazione temporale della prestazione resa (orario notturno, festivo ecc...) di cui al CCNL e Contratti integrativi del settore in vigore nel tempo e nel luogo ove si svolge il servizio sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. La Cooperativa è tenuta a documentare detto servizio.

In caso di rientro in famiglia del paziente è prevista la conservazione del posto.

Per la durata del periodo di permanenza sarà riconosciuto alla Cooperativa il 9 % della retta giornaliera a titolo di riconoscimento dei costi alberghieri.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Cooperativa dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie. L'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Cooperativa rimarrà solidalmente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1. La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. e quindi deve utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane spa, dedicato, anche se non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività inerente il presente accordo devono essere registrati sul conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3 del suddetto art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 commi 8 e 9 bis di detta L. 136/2010 convengono che nel caso in cui la Cooperativa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente accordo tramite Istituti bancari o Poste Italiane spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

A tal fine dichiara che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni relative il presente contratto è:

Istituto Banca – IBAN

2. L' Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Cooperativa, acquisirà il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Cooperativa risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

In caso di accertata irregolarità del DURC verrà trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo e tale importo verrà versato direttamente da parte dell'Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART. 14 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio ha sede la Struttura ed ha efficacia nei confronti dei residenti nell'ambito dell'Azienda medesima.

ART. 15 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite posta PEC le inadempienze medesime; le eventuali controdeduzioni della Cooperativa dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di Euro 498,00 ad un massimo di Euro 1.743,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Cooperativa per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento di penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Cooperativa dell'adempimento dell'obbligazione per la quale è risultata inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6 del presente accordo. Di fronte all'accertata inosservanza sarà concesso alla Cooperativa un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché ottemperi alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri detta violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la Cooperativa intenda recedere dall'accordo contrattuale deve darne comunicazione all'Azienda tramite posta PEC con preavviso di almeno 3 mesi.

L'azienda può recedere dal presente accordo per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite posta PEC con preavviso di 3 mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Cooperativa da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite posta PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente accordo contrattuale tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso d'incompatibilità ai sensi dell'art. 6 addebitabile a responsabilità della Cooperativa;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Cooperativa vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del R.E.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del Decreto LGS. N. 196/03 così come modificato da Decreto LGS n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.LGS n. 196/03 adottato con Delibera del Direttore Generale n. 173/2018, visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "Privacy".

La Cooperativa nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati dovrà osservare le norme di legge vigenti sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad adempierne le richieste.

La Cooperativa in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei

dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In ogni caso la Cooperativa si impegna a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa. Il trattamento dei dati da parte dell'Azienda - quale Titolare del trattamento - avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.

La Cooperativa si impegna e obbliga a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo o integrativo connesso e/o in relazione ai dati personali che il Titolare del trattamento metterà a disposizione per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dal Titolare del trattamento alla Cooperativa per l'esecuzione dei compiti previsti nel presente accordo contrattuale, questa verrà designata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, come da schema di atto di nomina allegato alla presente sub A).

Il trattamento, come meglio specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art.4 n. 1 del Reg. UE 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9 comma 1 di detto Regolamento.

ART. 17 – CARTA DEI SERVIZI

La Cooperativa adotta ed attua una propria Carta dei Servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari emanato con DPCM del 19-05-1995. Di detta Carta dei Servizi la Cooperativa deve dare adeguata pubblicità agli utenti nelle modalità previste dalla normativa vigente ed inviata in copia all'Azienda.

ART 18– POLIZZE ASSICURATIVE

La Cooperativa - a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri - dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dalla medesima ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendi dei fabbricati nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività di cui trattasi nel presente atto convenzionale.

ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Cooperativa è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1358 del 16-09-2016 e pubblicato sul sito aziendale nella sezione: "Amministrazione trasparente – Disposizioni Generali – Atti generali".

ART. 20 -FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 21 - DECORRENZA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Ogni variazione al presente accordo contrattuale deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 22 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali Responsabili dell'accordo contrattuale:

- a) per l'Azienda: il Responsabile Unico del procedimento ex L. 241/90 nella figura della titolare dell'Incarico Professionale S.O.S. - Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze -Empoli dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il D.E.C. nella figura del Direttore della Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Infanzia Adolescenza di Empoli, Dr. Paolo Stagi,
- b) per la Cooperativa il Responsabile della convenzione nella figura del Legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Gruppo Incontro Dott. Fabiano Pesticcio.

ART. 23 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto, che consta di n. 12 pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico della Cooperativa e sarà assolta in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge. L'Azienda acquisirà copia dell'avvenuto pagamento contestualmente all'invio del contratto sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto 04/08/2020

Per l'Azienda USL Toscana Centro

La titolare dell'Incarico Professionale S.O.S. - Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze -Empoli

dott.ssa Annalisa Ghiribelli

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005)

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Direttore della Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Infanzia Adolescenza di Empoli

Dr. Paolo Stagi

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005)

Per la Società Cooperativa Sociale Gruppo Incontro

Il Legale rappresentante

Dott. Fabiano Pesticcio

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005)